

1735, 19 *Gennaro*. Che il Piovano o Procurator di Capitolo lo sia ancora pei Giovani nei contratti. *Decr. C. X. Cosmi*.

1736, 14 *Gennaro*. C. X. Che essendo admesse nel pubblico dominio le Bolle di Clemente IV, Celestino V, Bonifazio VIII, Sisto IV, che niun Sacerdote Secolare presuma celebrare Esequie e cantar Messe nelle Chiese de' Regolari senza loro consenso; e non avendo la Congregazione di S. Maria For:^a alcun titolo sopra la Chiesa de' PP. dei Frari, possa questa rivolgersi al Pa:^a onde poter adempir le disposizioni testamentarie della N. D. Paolina Correr relitta di S.^r Vidal Falier in altra Chiesa. *MS. Svaj*.

1738, 26 *Giugno*. *Pregadi*. Che nelle Chiese de' Regolari resti espressamente vietato il far contro la loro volontà l' Esequie di qualunque Suffragio o Sovvegno fin ora ivi eretto o erigendo, co' loro Cappellani vestiti di Cotta e Stola nell' incontro di tumular cadaveri nelle Chiese de' Regolari. *Ibid*.

1746, 13 *Gennaro*. C. X. Che non volendo, o non potendo i preti titolati intervenir alla sepoltura di Prete e Chierico, non possa metter stola se non chi è deputato dal solo Piovano, e non da altri, non dovendo per alcun modo i preti titolati avere la minima ingerenza nella sostituzione. *Collez. del Pedretti, e MS. Sv. v. X. &c.* Nel sopraccennato dissidio di S. Maurizio, il Capitolo allegava questo decreto contro il Piovano, che pretendeva poter esso andar a corali mortorj, e facevasi forza specialmente sulla parola *volendo*: ma erano troppo forti le ragioni di quel Pio-